

**SCHEMA DI CONTRATTO
PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI
DELLA
FONDAZIONE ENPAM**

C.I.G. 6651830FC0

Tra

l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM), codice fiscale 80015110580, con sede in Roma – Piazza Vittorio Emanuele II n.78 - rappresentata nella persona _____,
(di seguito: “Fondazione”)

e

_____, con sede in _____, con partita IVA _____, in persona _____, munita dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto.

(di seguito: “Appaltatore”)

(di seguito, congiuntamente: le “Parti”)

Premesso che

1. La Fondazione, con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. ___ del _____, ha stabilito di procedere all’indizione di una procedura gara aperta per l’affidamento dei servizi postali della Fondazione ENPAM;
2. in data _____, in esito alle operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria _____ come da relativa Offerta tecnica ed economica allegate;
3. in data _____, i competenti organi della Fondazione ENPAM hanno approvato la graduatoria di gara, disponendo, dunque, con provvedimento n. ___, del ___, l’aggiudicazione definitiva in favore della _____;
4. sono stati svolti in capo all’Appaltatore, con esito positivo, tutti i controlli in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal relativo Disciplinare di gara per poter prendere parte alla procedura di gara in questione;

Fondazione Enpam

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma
www.enpam.it



5. l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva, nonché svolto ogni altro adempimento prodromico alla stipula del presente contratto;

6. le parti si danno reciprocamente atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Contratto e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dal presente Contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'idonea valutazione sul piano tecnico ed economico delle stesse prestazioni, ai fini della loro esecuzione.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Parte I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Premesse ed allegati

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Fondazione e l'Appaltatore, definendo, tra l'altro, l'oggetto delle prestazioni, il termine di esecuzione delle stesse, i presupposti in presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione, le modalità di erogazione del corrispettivo, le garanzie e le coperture assicurative, le penali.

2. Le premesse e gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, al pari degli atti e dei documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del Contratto ancorché non materialmente allegati.

3. Fanno in ogni caso parte del presente Contratto in quanto allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

a) l'offerta economica e offerta tecnica e le dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara;

b) il Capitolato tecnico;

c) Disciplinare di gara.

4. Salva diversa specifica previsione contrattuale, in caso di difformità tra Contratto e altri documenti contrattuali di cui al precedente comma 3, la prevalenza è attribuita al Contratto.

Art. 2 – Criteri di interpretazione del Contratto e disciplina applicabile

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell'interpretazione del Contratto valgono i criteri di seguito riportati:

- l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del presente Contratto e dei relativi allegati;

- qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad essi allegati;

- qualsiasi riferimento al Contratto ovvero ai documenti allegati si intende formulato con riguardo alla versione di tali documenti come, di volta in volta, emendati o modificati;

- le intestazioni dei Capi, Titoli, Sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Art. 3 – Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per quanto non disciplinato dal Contratto, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

2. La responsabilità circa la effettiva e corretta applicazione ed osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia incombe esclusivamente sull'Appaltatore che dichiara di manlevare il Committente da ogni responsabilità al riguardo e da ogni richiesta di qualsiasi contenuto e natura che dovesse essere formulata da terzi in relazione alla mancata corretta applicazione delle disposizioni vigenti.

Art. 4 – Domicilio delle parti e rappresentanti delle parti

1. La Fondazione dichiara che il proprio domicilio è, ai fini amministrativi, legali e fiscali, in Roma – Piazza Vittorio Emanuele II n.78;

2. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio è, ai fini amministrativi, legali e fiscali _____;



3. Il Responsabile del procedimento è il _____;

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto _____.

Art. 5 – Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna per proprio conto e del proprio personale, senza limitazione di tempo, a non usare, divulgare, comunicare le informazioni ed i dati di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del servizio, salvo che ciò non sia necessario per l'esecuzione della prestazione.

Il trattamento dei dati personali acquisiti dall'Appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, verrà svolto in ottemperanza alla normativa di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ad ogni altra normativa emanata dalla competente Autorità Garante.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, La Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione ed ai soggetti terzi tutelati.

Parte II – Oggetto del Contratto, Obblighi delle Parti

Art. 6 – Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto le attività puntualmente descritte nel Capitolato tecnico e negli altri allegati al Contratto.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a svolgere, in quanto ricomprese nell'oggetto del Contratto, ancorché non espressamente indicate:

a) tutte le attività e le funzioni normalmente considerate, secondo la *best practice* del settore, necessarie o anche solo opportune ai fini di una migliore esecuzione del servizio;

b) tutte le attività e le funzioni inerenti al servizio che siano utilizzate e/o utilizzabili ai fini della corretta esecuzione degli stessi.

Art. 7 – Importo e Durata del Contratto

1. L'importo massimo del Contratto per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni è pari alla somma di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) esclusa IVA.

2. Ai fini della contabilizzazione verranno applicati i prezzi per le singole prestazioni oggetto di affidamento al netto dei ribassi offerti. Detti prezzi si intendono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri connessi con l'esecuzione del servizio. Si intendono, inoltre, fissi e immodificabili per tutta la durata del Contratto, rimanendo esclusa l'applicazione dell'art.1664, comma 1 cod. civ., e ogni altro meccanismo di revisione dell'importo delle prestazioni contrattuali.

3. Gli importi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, salva l'eventualità dell'applicazione delle penali, verranno contabilizzati a misura mensilmente in dipendenza delle attività effettive svolte ed i relativi pagamenti saranno eseguiti entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura che dovrà essere emessa secondo le previsioni del successivo art.9, previo riscontro della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e della regolare esecuzione rilasciata dal Servizio competente.

4. Il Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Fondazione, e comunque fino alla concorrenza massima dell'importo di cui al punto 1 del presente articolo.

Il contratto potrà essere protratto fino alla concorrenza dell'importo di cui sopra e comunque per un periodo massimo di mesi 12 (dodici).

La Fondazione si riserva, tuttavia, la possibilità di ripetizione del servizio come previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m. sino a nuova aggiudicazione del servizio. Si esclude il rinnovo tacito.

5. In ogni caso il Contratto si estingue: i) alla scadenza del termine; ovvero ii) in caso di raggiungimento anticipato, rispetto al termine temporale, dell'importo contrattuale sopra citato.

6. La Fondazione si riserva la facoltà di ordinare prestazioni in misura inferiore rispetto al prezzo complessivo dell'appalto.

In caso di riduzione verrà pagato il solo rendicontato e nessuna indennità o rimborso saranno dovuti all'aggiudicatario per qualsiasi titolo. La Fondazione si impegna, in ogni caso, a richiedere prestazioni per un importo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore contrattuale, restando inteso che nulla sarà dovuto all'impresa al raggiungimento dell'importo suindicato nel caso di scioglimento anticipato del Contratto.

7. L'Appaltatore espressamente riconosce che i prezzi offerti sono pienamente remunerativi rispetto alle prestazioni oggetto di esecuzione contrattuale.

Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore - Urgenze

1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati, nonché relativi ad ogni attività necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Contratto e nei relativi allegati.

4. La corrispondenza segnalata come urgente dall'Ufficio competente della Fondazione dovrà comunque essere presa in carico e spedita il giorno stesso del ritiro con disponibilità dell'Appaltatore ad eventuale ritiro della corrispondenza e/o consegna resi in orari differenti da quelli indicati nel Capitolato Tecnico e comunque compresi nell'orario dalle ore 09,00 alle ore 17,00;

5. La prestazione dovrà essere resa nel rispetto delle condizioni, che la Società si impegna ad accettare, di cui al codice etico della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8/3/2013, reperibile sul sito www.enpam.it.

Art. 9 – Cautele antimafia – Fatturazione - Subappalto

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati sul numero di conto corrente dedicato intestato all'Appaltatore con la relativa dicitura C.I.G. _____.

2. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 e della circolare n. 37 del 4 novembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico.

La fattura elettronica dovrà essere inviata al Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate e dovranno recare l'indicazione del:

(a) Codice univoco assegnato alla Fondazione **ENPAM H296GE**;

(b) Codice Commessa/Convenzione _____.

Successivamente la fattura verrà trasmessa alla Fondazione ENPAM attraverso il suddetto Sistema di Interscambio.

3. L'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che disciplina l'applicazione del cd. "*split payment*", come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, non trova applicazione nei confronti della Fondazione.

4. L'Appaltatore può avvalersi di soggetti terzi nell'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, previa autorizzazione della Fondazione, nei modi e condizioni stabiliti dalla disciplina vigente.

Pertanto il ricorso al subappalto è ammesso nel limite del 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore e subappaltatore che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove la Fondazione ha la propria sede.

Art. 10 – Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto, l'Appaltatore ha



prodotto la cauzione definitiva costituita mediante _____.

2. L'importo della cauzione è di Euro _____.

3. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e per quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento.

L'Appaltatore ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui le inadempienze dell'Appaltatore abbiano indotto il Committente a disporre la risoluzione del Contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il Committente può richiedere che l'Appaltatore proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei del prezzo da corrispondere all'Appaltatore

4. La garanzia cessa di avere effetto a partire dalla data di cessazione degli effetti del Contratto.

5. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare entro dieci giorni dalla stipula del Contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile in dipendenza di qualsivoglia danno possa derivare alla Fondazione ed ai suoi dipendenti, ai terzi in genere ed ai beni e cose dei predetti, dalla mancata o cattiva esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a produrre in visione le quietanze dei pagamenti dei premi di assicurazione. La mancata copertura assicurativa derivante da omesso o ritardato pagamento dei premi è causa di risoluzione del contratto.

Parte III – Risoluzione del Contratto

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

1. Ferme le eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Contratto e al Capitolato tecnico e fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del cod. civ., la Fondazione ha facoltà di risolvere il Contratto - ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti dell'Appaltatore:

- a) sospensione o rallentamento non giustificato del servizio da parte dell'Appaltatore;
- b) affidamento senza previa autorizzazione scritta della Fondazione in subappalto di tutto o parte del servizio;
- c) mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;

2. La Fondazione ha facoltà, inoltre, di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti dell'Appaltatore si siano verificate circostanze tali da far venire meno il rapporto di natura fiduciaria tra la Fondazione e l'Appaltatore, quali, a titolo meramente esemplificativo, le ipotesi in cui:

- a) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla vigente disciplina antimafia;
- b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- c) sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
- d) sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), b), e c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- e) sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
- f) sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 da cui risulti che l'Appaltatore è esposto a tentativi di infiltrazione mafiosa;

- g) il Documento unico di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del Funzionario responsabile, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- h) vengano violate le disposizioni di cui al codice etico della Fondazione ENPAM approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8/3/2013, consultabile sul sito www.enpam.it.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi e trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Art. 12 – Recesso unilaterale del Committente

La Fondazione è in facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In tal caso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile, l'Appaltatore avrà titolo per ottenere il riconoscimento della sola quota parte del corrispettivo di cui sopra proporzionale alle prestazioni contrattuali ben adempiute e usufruite dalla Fondazione.

Art. 13 – Penali

La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l'inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l'inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente Contratto e Capitolato tecnico, darà luogo all'applicazione, da parte della Fondazione, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno ai sensi articolo 1382 del Codice Civile.

L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del presente Contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.

- a) Qualora l'Appaltatore non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità e prescrizioni tecniche indicate nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, per ogni singolo inadempimento, anche non grave, accertato dalla Fondazione e comunicato all'Appaltatore, verrà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- b) In caso di mancato ritiro della corrispondenza, per causa imputabile all'Appaltatore, nei tempi stabiliti dal Capitolato tecnico verrà applicata una penale per ogni plico non ritirato pari a € 20,00 (venti/00);
- c) Per mancata consegna di ciascun plico di posta Raccomandata, per causa imputabile all'Appaltatore, la penale sarà di € 200,00 (duecento/00);
- d) Per mancata consegna di ciascun plico di posta non Raccomandata, per causa imputabile all'Appaltatore, la penale sarà di € 100,00 (cento/00);
- e) Per ciascun giorno di ritardo nella consegna di posta Raccomandata la penale sarà di € 40,00 (quaranta/00);
- f) Per ciascun giorno di ritardo nella consegna di posta non Raccomandata la penale sarà di € 20,00 (venti/00).

Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla Fondazione.

Parte IV – Risoluzione delle Controversie

Art. 14 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa specifica previsione contrattuale, il Foro di Roma. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Parte V – Disposizioni Finali

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 – Clausola Sociale

1. Allo scopo di tutelare l'occupazione, nel caso in cui ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore debba assumere nuova forza lavoro, lo stesso dovrà assumere preferibilmente e con passaggio diretto gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione di impresa prescelta dall'Appaltatore subentrante e in relazione ai perimetri e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto. L'eventuale cambio appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti delle Organizzazioni Sindacali di riferimento.

L'Appaltatore

**L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza
dei Medici e degli Odontoiatri**

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 1341 cod. civ.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod. civ., l'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e di approvare, specificatamente, le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto:

- Articolo 1 – Premesse ed allegati;
- Articolo 3 – Osservanza di leggi e regolamenti;
- Articolo 6 – Oggetto del Contratto;
- Articolo 7 – Importo del Contratto, corrispettivi e durata del Contratto;
- Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore;
- Articolo 9 – Cautele antimafia – subappalto;
- Articolo 10 – Garanzie e coperture assicurative;
- Articolo 11 – Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 12 – Recesso unilaterale del Committente;
- Articolo 13 – Penali;
- Articolo 14 – Foro competente;
- Articolo 15 – Disposizioni finali.

L'Appaltatore